Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 19 giugno 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 142 DEL 19 GIUGNO 1941-XIX:

LEGGE 19 maggio 1941-XIX, n. 510.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 maggio 1941-XIX, n. 506.
Norme per l'iscrizione nell'Albo degli architetti dei professori di disegno architettonico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Possono richiedere la iscrizione nell'Albo degli architetti i professori di disegno architettonico, licenziati entro il 31 dicembre 1927-VI dalle Accademie o dagli Istituti di belle arti, i quali:

a) non abbiano già presentato domanda di iscrizione nell'Albo degli architetti, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 giugno 1923-I, n. 1395;

b) abbiano ricevuto e lodevolmente svolto incarichi relativi all'oggetto della professione di architetto, od eseguito perizie, ai sensi dell'art. 56 del R. decreto 23 ottobre 1925-III, n. 2537;

c) abbiano svolto per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni, attività rientrante nella materia che forma oggetto della professione di architetto, in collaborazione con un ingegnere o architetto legalmente esercente;

d) siano stati chiamati a comporre commissioni o consulte ministeriali in materia di edilizia o di urbanistica.

I candidati alla iscrizione debbono possedere congiuntamente tutti i requisiti sopra elencati.

Art. 2.

Sui titoli presentati dai candidati per dimostrare la loro idoneità alla iscrizione, ai sensi della presente legge, giudicherà una Commissione, nominata dal Ministro per l'educazione nazionale, composta di sette membri, di cui due scelti fra i docenti nelle Facoltà di architettura in rappresentanza di queste; tre designati dal Sindacato nazionale fascista degli architetti fra i professionisti iscritti negli Albi degli architetti e nei Sindacati di categoria; uno designato dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, e di un magistrato di grado non inferiore al 4°, designato dal Ministro per la grazia e giustizia, che avrà le funzioni di presidente.

Oltre che sull'esame dei titoli comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, la Commissione baserà il suo giudizio anche su una prova grafica ed orale alla quale i candidati dovranno sottoporsi.

Per la validità delle adunanze della Commissione occorrerà la presenza di almeno cinque componenti, compreso il presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il giudizio favorevole della Commissione conferisce il diritto alla iscrizione nell'Albo degli architetti (salvo il possesso degli altri requisiti previsti dai regolamenti professionali), e il diritto all'uso del titolo di architetto.

Art. 3.

Le domande di iscrizione nell'Albo degli architetti di cui alla presente legge debbono essere presentate entro il termine perentorio di tre mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dello Stato. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di lire 500 all'Ufficio del registro.

Per l'iscrizione nell'Albo degli architetti gli aspiranti devono inoltre corrispondere la tassa di concessione governativa indicata al n. 82 della tabella *A* annessa alla legge delle concessioni governative, pubblicata con R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato dal R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, allegato *F*, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — GORLA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 15 maggio 1941-XIX, n. 507.
Proroga al 31 maggio 1941-XIX del termine utile per ricorrere alla Corte dei conti per i pensionati ferroviari, di cui ai primi comma degli articoli 5 e 6 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 952, che siano già trasferiti o si trasferiranno in Germania in seguito ad opzione per la cittadinanza germanica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine utile per ricorrere alla Corte dei conti fissato dai primi comma degli articoli 5 e 6 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 952, per i pensionati ferroviari che si sono

già trasferiti o si trasferiranno in Germania, in seguito ad opzione per la cittadinanza germanica, è prorogato fino al 31 maggio 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Tirana, addì 15 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — HOST VENTURI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 15 maggio 1941-XIX, n. 508.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1941-XIX, n. 114, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 febbraio 1941-XIX, n. 114, riguardante l'aumento temporaneo dell'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Tirana, addì 15 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 15 maggio 1941-XIX, n. 509.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 111, riguardante il finanziamento delle spese di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 111, riguardante il finanziamento delle spese di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Tirana, addì 15 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 22 aprile 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pietrafitta » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 febbraio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Pietrafitta », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Russo Vito Cesare fu Gaetano, alla partita 668, foglio di mappa 88, particella 13, per la superficie di Ha. 21.19.74 e l'imponibile di L. 1526,21.

Il fondo confina, a nord, con la tenuta Pietrafitta di proprietà Barone Giulio; a nord-est, con terre del dott. Di Biase Nicola; a sud, con terre occupate dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese; ad ovest, con la strada privata di accesso alla Masseria Pietrafitta.

Dalla detta superficie debbono detrarsi Ha. 0.25.00 per altrettanti occupati dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, tale detrazione non ancora è stata effettuata in catasto;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 marzo 1941 XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Pietrafitta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 54.000 (cinquantaquattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dalla Zona di operazioni, addì 22 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1941-XIX
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 384. — D'ELIA

(2391)

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Maisone » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 marzo 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Maisone », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Mirra Vincenzo fu Gennaro usufruttuario, e Mirra Vincenzo fu Antimo proprietario, al foglio di mappa 18, particella 60 per la superficie di Ha. 2.63.50 e con l'imponibile di L. 184,45.

Il suddescritto fondo confina con la strada comunale « Prataro », con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco, con la proprietà Abbate Carlo di Giovanni, con la proprietà Petrella Michele, Carlo, Giovanni ed altri fu Francesco, con la proprietà Mirra Gennaro di Antimo, con la proprietà Mirra Giovanni, Lucrezia ed altri fu Gaetano, con la proprietà Petrella Michele di Francesco;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 4 aprile 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Maisone » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 5400 (cinquemilaquattrocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dalla Zona di operazioni, addì 18 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1941-XIX
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 368. — D'ELIA

(2389)

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Maioriello » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 8 marzo 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Maioriello » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Parente Carlo fu Nicola e D'Ambrosca Serafina di Francesco, coniugi, al foglio di mappa 17, particella 54, per la superficie di Ha. 0.45.87 e con l'imponibile di L. 59,63.

Il suddescritto fondo confina con la proprietà Saitto Margherita fu Raffaele, con la proprietà Petrella Giovanna fu Enrico in Papa, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Parente Carlo fu Nicola, con la strada comunale « Prato »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 4 aprile 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Maioriello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1200 (milleduecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1941-XIX
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 367. — D'ELIA

(2390)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 giugno 1941-XIX.

Nomina del fascista Chiarelli Luigi a consigliere aggregato nella Corporazione dello spettacolo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della corporazione dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Rocca Gino è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dello spettacolo in rappresentanza dei musicisti, degli autori del teatro drammatico e del cinematografo e dei registi e scenotecnici;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del fascista Chiarelli Luigi a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei musicisti, degli autori del teatro drammatico e del cinematografo e dei registi e scenotecnici, in sostituzione del fascista Rocca Gino, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Chiarelli Luigi è nominato consigliere aggregato nella Corporazione dello spettacolo, quale rappresentante dei musicisti, degli autori del teatro drammatico e del cinematografo e dei registi e scenotecnici, in sostituzione del fascista Rocca Gino, deceduto.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

MUSSOLINI

(2392)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 giugno 1941-XIX.

Nomina del fascista Usai Ettore a membro del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVIII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1939-XVII, che modifica la composizione di alcuni Comitati consultivi;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1939-XVII, con il quale il fascista Di Stefano Gioacchino è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza degli agricoltori;

Visto il proprio decreto 17 marzo 1941-XIX, con il quale il fascista Di Stefano Gioacchino cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Usai Ettore è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili quale rappresentante degli agricoltori;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Usai Ettore, consigliere effettivo della Corporazione dei prodotti tessili è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta, quale rappresentante degli agricoltori in sostituzione del fascista Di Stefano Gioacchino.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

MUSSOLINI

(2393)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1941-XIX.

Sdoppiamento dell'Ufficio del registro di Foggia negli uffici: « Ufficio registro » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro; approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927-VI, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio 373, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, concernente l'istituzione di una imposta generale sull'entrata;

Riconosciuta l'opportunità di sdoppiare l'Ufficio registro di Foggia per renderlo meglio rispondente alle aumentate esigenze dei numerosi servizi ad esso affidati;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del registro di Foggia è sdoppiato nei due uffici: « Ufficio registro » e « Ufficio registro imposta generale

sull'entrata », ferma restando l'attuale circoscrizione territoriale di cui alla tabella approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV.

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella che stabilisce le attribuzioni dei due uffici: « Ufficio registro » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata » di Foggia.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto col 1° luglio 1941-XIX.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

Tabella annessa al decreto Ministeriale

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
FOGGIA Ufficio registro	AZIENDA DELLO STATO. 1) Registrazione degli atti pubblici, privati, giudiziari e stragiudiziari, denunzie dei contratti verbali, con la riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti, principali ed accessori 2) Credito fondiario ed agrario 3) Imposta di successione, tasse e diritti accessori. 4) Imposta di manomorta. 5) Imposta di surrogazione del registro e del bollo, tasse sulle assicurazioni e sui contratti di borsa. 6) Tasse di bollo speciali sulle sentenze e sui provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione. 7) Altre tasse di bollo comprese quelle riscuotibili in modo virtuale ed in abbonamento; diritti erariali sugli spettacoli, tasse di bollo sui biglietti e riscontri di linee automobilistiche; tasse sulle carte da giuoco; contravvenzioni relative a tutte le suddette tasse e corrispondenti depositi; bollo produzioni in giudizio, bollazioni con marche e visto per bollo 8) Vendita di tutte le specie di valori bollati escluse le marche per l'imposta generale sull'entrata. 9) Imposte e tasse a debito. 10) Tasse sulle concessioni governative compresi i permessi per porto d'armi e di caccia. 11) Diritti di segreteria 12) Servizi inerenti alle tasse sulla circolazione degli autoveicoli. 13) Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie, ed estratti. 14) Riscossione di multe e spese di giustizia di qualunque specie. 15) Pagamento di spese di giustizia civile e penale. 16) Depositi per domande di revocazione e cassazione di sentenze. 17) Diritti di segnificazione di atti giudiziari all'estero. 18) Demanio pubblico e demanio mobiliare. 19) Provveditorato; proventi per spese d'asta e contratti. 20) Asse ecclesiastico. 21) Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 22) Eredità devolute allo Stato. 23) Proventi gabellari. 24) Servizi inerenti alle entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 25) Depositi per asta. 26) Imposta di ricchezza mobile sulle mercedi operaie; imposta sui celibi e contributo straordinario del 2 % sui salari a favore delle famiglie dei richiamati. 27) Ricupero di spese. AZIENDE SPECIALI. 1) Fondo culto e patrimoni riuniti ex economali. 2) Demanio forestale. 3) Tratturi. 4) Multe e spese di giustizia e competenze per atti coattivi. 5) Recupero di crediti per cessione stipendi. 6) Cassa nazionale di notariato. 7) Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari. 8) Vendita di marche per assicurazione invalidità e vecchiaia. 9) Vendita di marche e fascette per imposte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 10) Proventi casuali e diritti degli Uffici del registro.
Ufficio registro imposta generale sull'entrata	AZIENDA DELLO STATO. 1) Imposta generale sull'entrata, accertamenti e riscossioni (compresa la vendita delle marche speciali) depositi obbligatori e contenzioso relativo. 2) Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione delle tasse sugli scambi commerciali, compresa la tassa di scambio sull'energia refrigerante. 3) Canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari. 4) Tasse di radiofonia sugli apparecchi per radioaudizioni circolari. 5) Contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia. 6) Tasa annua sulle licenze ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici. 7) Contravvenzioni e penalità sulla radiofonia. 8) Entrate eventuali diverse e recuperi di crediti verso funzionari e contabili dello Stato 9) Recupero di spese. 10) Tassa sui trasporti di cose con automezzi. 11) Tasse sul pubblico insegnamento, per l'ammissione ai pubblici concorsi e di adozione dei libri di testo delle scuole e per i corsi di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali. AZIENDE SPECIALI. 1) Proventi eventuali, utili e compensi diversi e quote di compartecipazione dell'Erario. 2) Quote di compartecipazione alle multe ed alle altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.

Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(2397)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1941-XIX.

Sdoppiamento dell'Ufficio del registro di Taranto negli uffici: « Ufficio atti civili, atti giudiziari e successioni » e « Bollo e demanio ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927-VI, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio 373 e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di sdoppiare l'Ufficio registro di Taranto per renderlo meglio rispondente alle aumentate esigenze dei numerosi servizi ad esso affidati;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del registro di Taranto è sdoppiato nei due uffici: Atti civili, atti giudiziari e successioni; Bollo e demanio, ferma restando l'attuale circoscrizione territoriale, di cui alla tabella approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV.

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella, che stabilisce le attribuzioni dei due uffici: Ufficio atti civili, atti giudiziari e successioni; Ufficio bollo e demanio, di Taranto.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° luglio 1941-XIX.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

Tabella annessa al decreto Ministeriale

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
TARANTO	AZIENDA DELLO STATO.
Ufficio atti civili, atti giudiziari e successioni	1) Registrazione degli atti pubblici, privati, giudiziari e stragiudiziari, denunzie dei contratti verbali, con la riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti, principali ed accessori. 2) Credito fondiario ed agrario. 3) Imposta di successione, tasse e diritti accessori. 4) Imposta di manomorta. 5) Imposte e tasse a debito. 6) Diritti di segreteria. 7) Tasse sul pubblico insegnamento per l'ammissione ai pubblici concorsi e di adozione dei libri di testo delle scuole e per i corsi di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali. 8) Depositi per domande di revocazione e cassazione di sentenze. 9) Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero. 10) Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 11) Ricupero di spese.
Segue: TARANTO	AZIENDE SPECIALI.
Ufficio atti civili, atti giudiziari e successioni	1) Competenze per atti coattivi e riparto di multe e spese. 2) Ricupero di crediti per cessione stipendi. 3) Cassa nazionale del notariato. 4) Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari. 5) Proventi casuali e diritti degli Uffici del registro.
Ufficio bollo e demanio	1) Tasse di bollo speciali, sulle sentenze e sui provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione. 2) Altre tasse di bollo comprese quelle riscuotibili in modo virtuale ed in abbonamento: diritti erariali sugli spettacoli; tasse di bollo sui biglietti e riscontri di linee automobilistiche; tasse sulle carte da giuoco; contravvenzioni relative a tutte le sud dette tasse e corrispondenti depositi; bollo produzioni in giudizio; bollazione con marche e visto per il bollo 3) Vendita di tutte le specie di valori bollati, comprese le marche per l'imposta generale sull'entrata. 4) Tasse sulle concessioni governative compresi i permessi per porto d'armi e di caccia. 5) Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti. 6) Imposta in surrogazione del registro e del bollo, tasse sulle assicurazioni e sui contratti di borsa. 7) Riscossione di multe e spese di giustizia di qualunque specie. 8) Pagamento di spese di giustizia civili e penale. 9) Servizi inerenti alle tasse sulla circolazione degli autoveicoli. 10) Demanio pubblico e demanio mobiliare. 11) Provveditorato; proventi per spese d'asta e contratti. 12) Asse ecclesiastico. 13) Eredità devolute allo Stato. 14) Proventi gabellari. 15) Servizi inerenti alle entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 16) Depositi per aste. 17) Imposta di ricchezza mobile sulle mercedi operaie; imposta sui celibi e contributo straordinario 2 % sui salari a favore delle famiglie dei richiamati. 18) Ricupero di spese.
	AZIENDE SPECIALI.
	1) Fondo per culto e patrimoni riuniti ex economali. 2) Demanio forestale. 3) Tratturi. 4) Vendita di marche per assicurazione invalidità e vecchiaia. 5) Vendita di marche e fascette per imposte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 6) Proventi casuali e diritti degli Uffici del registro. 7) Multe e spese di giustizia e competenze per atti coattivi.

Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(2398)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVIII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 16 giugno 1941-XIX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 304, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

(2418)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 5 giugno 1941-XIX, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Navone Ambrogio, residente nel comune di Albenga, distretto notarile di Savona, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 9 luglio 1941, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 15 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PELOSI

(2401)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua medio-minerale « Tesorino » di Montopoli in Val d'Arno

Con decreto del Ministero dell'interno n. 2029 del 5 giugno 1941, il signor Burri Augusto è autorizzato a mettere in vendita, ad uso di bibita sotto il nome di « Tesorino », l'acqua medio-minerale, che sgorga dalla sorgente omonima, imbottigliata nello stabilimento di Montopoli in Val d'Arno.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie, da uno e da due litri, di vetro verde chiuse con tappi a corona e capsule, in modo da evitare qualsiasi manomissione e sostituzione dell'acqua minerale.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari lunghe cm. 21 ed altre cm. 12. Le etichette sono divise in tre rettangoli di uguali dimensioni con cornice di color giallo rossastro. I due rettangoli laterali portano due ovali di colore giallo-rossastro su fondo verde chiaro con decorazioni di rami di olivo a destra e di quercia a sinistra, in colore verde. Nell'ovale di destra si fa accenno alle indicazioni terapeutiche determinate dal prof. Carlo Lotti ed alle analisi batteriologiche, ed in vicinanza alla cornice nella parte inferiore del rettangolo si farà accenno al numero e data del decreto di autorizzazione ministeriale. Nell'ovale di sinistra vengono riprodotti i dati dell'analisi chimico-fisica.

Nel rettangolo mediano di colore giallo-rossastro trovasi in metà una fascia sagomata di colore rosso che porta in lettere bianche la dicitura: Sorgente del Tesorino, acqua altamente diuretica e digestiva. Nella parte superiore del rettangolo, su fondo giallo-rossastro, è riprodotta in verde una medaglia raffigurante una Madonna con in braccio il Redentore e nella parte inferiore viene riprodotto, con colore rosso-mattone, il panorama di Montopoli Val d'Arno, ed in vicinanza alla cornice trovasi un rettangolo, delimitato da bordo bianco, con la dicitura Montopoli Val d'Arno.

(2403)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Paliano (Frosinone)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Paliano, avente sede nel comune di Paliano (Frosinone).

(2407)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Farra d'Isonzo (Gorizia)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Farra d'Isonzo, avente sede nel comune di Farra d'Isonzo (Gorizia).

(2408)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduti i propri decreti n. 36958 del 26 ottobre 1940-XVIII con i quali è stata approvata la graduatoria delle ostetriche riuscite idonee al concorso per posti di ostetrica condotta della Provincia, vacanti di titolare al 30 novembre 1938, ed è stata designata in ordine di graduatoria a ciascuna di esse sede;

Considerato che l'ostetrica Munafò Angela fu Antonio ha rinunziato al posto di ostetrica condotta a S. Fratello;

Considerato che in ordine di graduatoria ha diritto alla assegnazione della predetta sede l'ostetrica Carroccio Marianna di Cirino;

Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, con cui è stato approvato il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

L'ostetrica Carroccio Marianna di Cirino è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di S. Fratello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e del Comune interessato, il quale provvederà ai sensi dell'art. 56 del citato regolamento.

Messina, addì 28 maggio 1941-XIX

p. *Il prefetto*: TOMASELLI

(2410)

LONGO-LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.